

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **129/1977** (ECLI:IT:COST:1977:129)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Udienza Pubblica del **15/06/1977**; Decisione del **04/07/1977**

Deposito del **14/07/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8940**

Atti decisi:

N. 129

SENTENZA 4 LUGLIO 1977

Deposito in cancelleria: 14 luglio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 198 del 20 luglio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge regionale

Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15 (Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1976 dal tribunale di Bolzano, sul ricorso di Schrott Florian Peter contro il Comune di Ortisei, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.

Visto l'atto di costituzione di Schrott Florian Peter;

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avv. Claudio Emeri, per Florian Peter Schrott.

Ritenuto in fatto:

Schrott Florian Peter ricorreva innanzi al tribunale di Bolzano contro delibera del consiglio comunale di Ortisei che lo aveva dichiarato ineleggibile alla carica di consigliere comunale perché amministratore (presidente) di ente sovvenzionato in modo continuativo dal comune medesimo; assumeva, fra l'altro, che non si era tenuto debito conto della circostanza decisiva che egli aveva rinunciato a tale carica anteriormente alla delibera di convalida.

All'udienza del 14 maggio 1976 il tribunale adito, accogliendo eccezioni sostanzialmente conformi del P.M. e del ricorrente, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge della regione autonoma del Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" (comma aggiunto con l'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, e 19 settembre 1963, n. 28, sulla composizione ed elezione degli organi amministrativi comunali"), per contrasto con l'art. 51 della Costituzione e con l'art. 5 dello Statuto speciale nel testo di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. La norma, infatti, fissando il termine per la utile cessazione della causa di ineleggibilità in esame all'ultimo giorno previsto per il deposito delle candidature e non ad un momento successivo purché anteriore alla convalida, comprimerebbe senza ragione plausibile il diritto di accedere alle cariche elettive riconosciute a tutti i cittadini dall'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Il giudice a quo richiamava, a conforto del dubbio prospettato, la sentenza n. 129 del 1975 di questa Corte la quale ha accolto censure analoghe sollevate nei confronti di norma della legislazione statale.

La norma impugnata violerebbe, ancora, ad avviso del giudice a quo, l'art. 5 dello Statuto speciale perché contrasterebbe con i principi generali della legislazione dello Stato quali si sarebbero venuti a configurare anche in seguito alla menzionata sentenza n. 129 del 1975.

Si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte Schrott Florian Peter, a mezzo dell'Avv. Emeri, il quale chiedeva pronunzia di accoglimento, ribadendo ed illustrando i motivi di dubbio già evidenziati nell'ordinanza di rimessione. Nella udienza di discussione sviluppava ed approfondiva le tesi già svolte, confermando le conclusioni prese.

Considerato in diritto:

L'ordinanza solleva il dubbio che la norma elettorale da essa denunziata in relazione all'art. 51 Cost. (ma anche all'art. 5 Statuto Trentino-Alto Adige, per violazione del limite dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e dei principi stabiliti dalle leggi statali in materia) risulti costituzionalmente illegittima per gli stessi motivi sui quali si è fondata questa Corte allorché con sent. n. 129 del 1975 ha dichiarato la illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 15, n. 3, del t.u. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; e cioè limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida della elezione.

La questione è evidentemente fondata.

In effetti, la ratio della sent. n. 129 del 1975 - ed ora anche della sent. n. 45 del 1977 - che si rifà alla esigenza di applicare nella misura più ampia possibile la norma dell'articolo 51, primo comma (compatibilmente con la necessità di evitare ogni forma di indebita influenza che possa alterare la autenticità della competizione elettorale), ricorre anche per l'art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 15).

Pertanto resta assorbito l'altro motivo di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge regionale Trentino- Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5 (comma aggiunto dall'art. 7 della legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15) limitatamente alla parte in cui prescrive che le cause di ineleggibilità previste nell'art. 18, n. 3, nel testo modificato dalla legge regionale Trentino-Alto Adige 14 agosto 1967, n. 15, hanno effetto se gli interessati, pur cessando dalla carica prima della convalida delle elezioni, abbiano fatto venir meno tali cause di ineleggibilità dopo l'ultimo giorno utile per il deposito delle candidature.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.